



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 99 DEL 06/07/2017**

OGGETTO

ESAME DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA PR6 IN COMUNE DI
LUZZARA

IL PRESIDENTE

Premesso che il Comune di Luzzara ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi del Piano di Recupero di iniziativa privata PR6, comprensivi del Rapporto ambientale preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, atti pervenuti in data 11/01/2017 prot. 458 – 1/2017 ed integrati il 13/02/2017 prot. 3142 – 1/2017, il 21/03/2017 prot. 6575 – 1/2017 e il 11/05/2017 prot. 11102 – 1/2017;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale e strategica degli stessi e delle loro varianti, i Piani Attuativi (PUA) non in variante agli strumenti urbanistici sono soggetti alla valutazione ambientale (art. 5 LR 20/2000 e art. 12 D.Lgs. 152/2006), alla verifica di conformità ai contenuti del PSC e dei piani sovraordinati (art. 35 LR 20/2000) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, (art. 5 LR 19/2008);
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'Arch. Elena Pastorini, che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

Constatato che dal Rapporto ambientale preliminare allegato al presente Piano di Recupero PR6 e dagli elaborati progettuali emerge che:

- il Piano di Recupero interessa un'area edificata posta nel centro storico del capoluogo con superficie territoriale pari a circa 6.000 mq e prevede un intervento di riqualificazione dell'area cortiliva interna, con parziale riordino dei volumi edilizi esistenti ad uso residenziale, interventi di demolizione e ricostruzione con realizzazione di autorimesse a servizio della residenza;
- viene proposta inoltre la modifica di destinazione d'uso da laboratorio/commercio a residenza di una porzione di fabbricato, senza variazioni al sedime e alla cubatura esistenti;
- negli elaborati si richiama la presenza di tutte le reti tecnologiche ed è stata elaborata una relazione di clima acustico;

Verificato, ai sensi dell'art. 35 LR 20/2000, che le previsioni del PUA non contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;

Visti:

- il parere della Dott. Barbara Casoli, responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 21/06/2017 ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio, ad esito favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni contenute nella Relazione geologico – sismica allegata al PR6;
- il parere dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Servizio Territoriale, Distretto Nord – Scandiano – Castelnovo Monti, Sede di Novellara, prot. n. PGRE/2017/3465 del 24/03/2017, ad esito favorevole.
- il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 2017/0026349 del 21/03/2017, ad esito favorevole

- il Rapporto istruttorio di Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia, PGRE/2017/0007976 del 05/07/2017 che non rileva elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PR6 in oggetto;

Considerato che il Responsabile del Procedimento propone:

- di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Recupero di iniziativa privata PR6 in Comune di Luzzara, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente;
- di non formulare osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sovraordinati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000;
- di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare 17 giugno 2010, n. 124, è stata approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che è strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale;
- gli atti urbanistici adottati dai Comuni sono oggetto di esame da parte della Provincia che fino ad ora li ha valutati con atto di Giunta, come indicato dalla legislazione regionale;

Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che indica come nuovi organi della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei sindaci;

Atteso che la Giunta provinciale non è più compresa fra gli organi della Provincia e pertanto si ritiene che il presente provvedimento, non rientrando tra gli atti di indirizzo e di controllo di competenza dell'organo consiliare, sia da attribuire alla competenza del Presidente;

Preso atto che il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta Vicepresidente in quanto il Presidente, ai sensi dell'art.9, comma 2 dello Statuto dell'Ente, si astiene dall'adozione di atti inerenti il Comune di elezione o l'Unione di cui esso è membro;

Rilevato pertanto, ai sensi della disposizione statutaria sopra riportata, di sostituire il Presidente nell'adozione del presente atto;

Rilevato che, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, tuttavia, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose, si invita l'Amministrazione Comunale ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente al presente decreto;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Recupero di iniziativa privata PR6 in Comune di Luzzara dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni contenute nello strumento urbanistico in esame non determineranno impatti significativi sull'ambiente;

di non formulare osservazioni in merito alla conformità del PUA con il PSC e i piani sovraordinati, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della LR 20/2000;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

di invitare l'Amministrazione comunale, pur non essendo competenza della Provincia verificare le proprietà interessate, ad adottare procedure analoghe alle informative antimafia nei confronti dei soggetti economici e imprenditoriali interessati da provvedimenti posti in essere conseguentemente alla presente deliberazione, alla luce dei protocolli siglati con la locale Prefettura in materia di lotta alla criminalità organizzata e tenuto conto della necessità di un più stringente controllo su potenziali infiltrazioni mafiose;

di dare atto che:

- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATO:

Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 06/07/2017

LA VICEPRESIDENTE
F.to MALAVASI ILENIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma